PROT. N. 18
DEL 16 MARZO 2021

Ministero del Turismo

GABINETTO DEL MINISTRO

Il Capo di Gabinetto

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, il Capo XII-bis;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 14, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che "a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, ai sensi del quale "La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16, inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 10 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, ai sensi del quale "In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 11 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, ai sensi del quale "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in trenta unità e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto del Ministro del turismo 2 marzo 2021, concernente la propria nomina a Capo di Gabinetto del Ministro, a decorrere dalla data del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020 n. 16, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, ai sensi del quale "Presso il Gabinetto può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, ai sensi del quale "Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, secondo cui "Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle

amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale";

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero del turismo del 4 marzo 2021, con la quale è stata manifestata l'esigenza di avvalersi della collaborazione del dott. Francesco Spada, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4246 del 9 marzo 2021, con la quale è stata comunicata la cessazione dal servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del citato Ministero del dott. Francesco Spada, con decorrenza dal 16 marzo 2021;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione del personale prot. n. 29228 del 10 marzo 2021, con la quale è stato comunicato il nulla osta alla concessione del comando del dott. Francesco Spada presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo a decorrere dal 16 marzo 2021;

VISTA la nota del 16 marzo 2021, con la quale il dott. Francesco Spada ha comunicato la propria dichiarazione di assenso al comando presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo;

ESAMINATO il curriculum vitae del dott. Francesco Spada, dal quale si rileva che lo stesso è in possesso delle particolari caratteristiche professionali necessarie per assolvere ad un incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto con funzioni di Vice Capo dell'Ufficio;

RITENUTO di dover conferire al dott. Francesco Spada l'incarico dirigenziale di livello non generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo, con funzioni di Vice Capo dell'Ufficio;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi rilasciata dal dott. Francesco Spada in data 16 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

D E C R E T A

Articolo 1
(oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Francesco Spada, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, [redacted], in posizione di comando presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo, è conferito l'incarico di dirigente di seconda fascia nell'ambito del citato Ufficio ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, con funzioni di Vice Capo di Gabinetto.

Articolo 2
(obiettivi connessi all'incarico)

Il dott. Francesco Spada, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, dovrà curare l'esame dei provvedimenti e dei documenti provenienti dalle Direzioni del Ministero da sottoporre alla firma del Capo di Gabinetto e, su indicazione di quest'ultimo, del Ministro. In tale ambito, ferme restando le competenze del Segretariato Generale, assicurerà il raccordo e la necessaria sintesi tra l'Organo di direzione politica e le predette strutture del Ministero.

Articolo 3
(incarichi aggiuntivi)

Il dott. Francesco Spada dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.

Articolo 4
(durata dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dal 16 marzo 2021 e per la durata di un triennio.

Articolo 5
(trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Francesco Spada in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale stipulato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 16 MARZO 2021

Il Capo di Gabinetto

(Prof. Gaetano Caputi)

[redacted]